Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale ,, n. 120 del 23 maggio 1985

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 23 maggio 1985 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 44

MINISTERO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Dichiarazioni di notevole interesse pubblico riguardanti comuni della regione Basilicata

SOMMARIO

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

LEGGI E DECRETI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1985.

Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, di cui al decreto ministeriale 24 maggio 1966, riguardante la fascia costiera del comune di Maratea.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il Regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che con il decreto ministeriale 24 maggio 1966 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 4 ottobre 1966) la fascia costiera sita nel territorio del comune di Maratea (Potenza) è stata riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa perché costituisce, con le sue insenature, le spiagge, le coste, i valloni, i fiumi ed i monti immediatamente retrostanti, una serie di quadri naturali di grande suggestività, offrendo nel contempo numerosi punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze;

Tale zona è così delimitata:

dal mar Tirreno, il confine con la provincia di Salerno fino all'incontro di tale confine con quello del territorio del comune di Rivello, il confine col territorio di Rivello fino all'incrocio con la strada comunale S. Costantino, e questa strada fino all'incrocio con la strada comunale dei Pozzi e la strada comunale dell'Acquo, quindi la strada comunale Monaca-Cersuta-Trecchina fino al confine col territorio del comune di Trecchina, successivamente il confine con tale territorio (di Trecchina) e prosegue con la strada vecchia comunale Maratea-Trecchina, con la strada comunale del Campo fino all'incrocio con la strada comunale di Potenuro e lungo questa fino alla strada comunale Triolo ed alla strada comunale per Tortora, fino al suo incontro con il torrente Carroso e lungo il suo corso fino alla confluenza col fiume Noce ed ancora lungo le rive di questo fiume fino al mare Tirreno;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici, con nota n. 696 del 24 gennaio 1985, ha riferito che la zona costiera del comune di Maratea (Potenza) con il più ampio entroterra costituito dal Lagonegrese, risulta individuata, nella ipotesi di assetto territoriale della regione Basilicata (luglio 1978), tra gli ambiti regionali di più spiccata vocazione turistica in cui concentrare le risorse ed orientare lo sviluppo.

In rapporto al riconosciuto interesse del territorio in questione è da registrare lo studio per la redazione del Piano territoriale paesistico, risalente all'inizio degli anni 70 in attuazione dei previsti comprensori turistici a suo tempo programmati dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Studio rimasto, come non pochi altri, a livello di indagine e di proposta preliminare non tradotta in strumenti operativi di tutela paesistica. L'esigenza di tale strumento è tuttora da condividere e riconfermare quale presupposto di riferimento di un assetto territoriale basato sulla salvaguardia delle risorse naturali-paesistiche e storico-culturali coerentemente integrate nel territorio di Maratea tra monti, insediamenti e mare. Tale esigenza è stata peraltro concordemente sottolineata anche di recente in relazione a dibattiti nel corso del Convegno tenuto a Maratea dall'Istituto Nazionale di Architettura (ottobre 1984).

La suddetta Soprintendenza ha quindi proposto l'adozione di provvedimenti di salvaguardia limitatamente agli aspetti di più spiccato valore paesistico del territorio;

Ritenuta l'opportunità — per il territorio così delimitato:

dal Mare Tirreno a confine con la provincia di Salerno lungo la perimetrazione del vincolo esistente fino alla intersezione con il fosso Fiumicello e seguendo il corso di questo sino alla S.S. 18 Tirrena Inferiore e lungo questa fino alla intersezione con il Vallone della Pernia e seguendo tale vallone sino a ricollegarsi con il perimetro del vincolo esistente sino a richiudersi sul mare Tirreno (confine con la provincia di Cosenza) e di qui seguendo la linea di battigia, ivi compresi tutti gli isolotti, sino a raggiungere il punto di partenza —

di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della fascia costiera del comune di Maratea (Potenza), che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dal sopracitato decreto di vincolo, mediante la integrazione del decreto medesimo quanto a definizione dei suoi effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti della dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio della fascia costiera del Comune di Maratea (Potenza), possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione del vincolo siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi, onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio D.M. 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il sopracitato decreto ministeriale 24 maggio 1966 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 4 ottobre 1966) è integrato, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio, per la parte così delimitata — dal mare Tirreno a confine con la provincia di Salerno lungo la perimetrazione del vincolo esistente fino alla intersezione con il fosso Fiumicello e seguente il corso di questo sino alla S.S. 18 Tirrena Inferiore e lungo questa fino alla intersezione con il Vallone della Pernia e seguendo tale vallone sino a ricollegarsi con il perimetro del vincolo esistente sino a richiudersi sul mare Tirreno (confine con la provincia di Cosenza) e di qui, seguendo la linea di battigia, ivi compresi tutti gli isolotti, sino a raggiungere il punto di partenza — sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982 ».

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Basilicata provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del Comune interessato e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 18 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2319)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1985.

Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, di cui al decreto ministeriale 4 maggio 1966, riguardante la zona di Monticchio nei comuni di Atella, Melfi e Rionero in Vulture.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che con decreto ministeriale 4 maggio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 23 maggio 1966, la zona di Monticchio, sita nei comuni di Atella, Melfi e Rionero in Vulture, è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, perché il complesso costituito dal Vulture e dai due laghi di Monticchio, formatisi nel suo cratere, per la rarità delle piante, la ricchissima flora, e la particolarità del suolo vulcanico veramente interessanti, nonché i pittoreschi e monumentali edifici e ruderi antichi sparsi sui versanti ed ai piedi delle alture, costituisce un insieme di quadri naturali di grande suggestività e un complesso di valore artistico e tradizionale, offrendo inoltre numerosi punti di vista a belvedere accessibili al pubblico, dai quali si godono le sopracitate bellezze, mentre dalla spianata esistente sulla più alta vetta del Vulture, in una stupenda visione, l'occhio contempla da una parte gli alti gioghi dell'Appennino e dall'altra il magnifico panorama delle pianure pugliesi seminate di città prossime e lontane, sino all'estremo orizzonte, ove si distacca la marina adriatica e sorgono in fondo il Gargano e le montuose coste della Dalmazia;

Tale zona è così delimitata:

a nord: strada vicinale di Aia di Prato, comune di Melfi;

a nord ovest: sorgente « Gaudianello » piano della Spina, comune di Melfi e Rionero in Vulture;

a ovest: piano della Ferriera e Toppa dell'Acciaio, comune di Rionero in Vulture;

a sud ovest: valle della Cucchera, comune di Rionero in Vulture;

a sud: vallone della Rifezzella, comune di Rionero in Vulture e di Atella;

a sud est: Punta Serra, comune di Rionero in Vulture ed Atella;

a est: origine Fossi: Fontana-Laurità-Orlando-Cesare-Grande-Pasioni-comune di Atella;

a nord est: Vulture origine-ovest.

Per maggiore chiarezza le zone interessate al vincolo vengono di seguito elencate rispettivamente con i fogli di mappa e relative particelle ben divise comune per comune:

Comune di Rionero in Vulture:

foglio n. 2, particelle numeri 17, 28, 23, 26, 27, 29, 30; foglio n. 3, particelle numeri 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 35, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; foglio n. 5, particelle numeri 5, 41, 40, 42, 45, 50, 51, 9, 55, 56, 35, 36, 16, 18, 15, 37, 38, 39, 12, 11, 10, 17, 49, 32, 48, 33, 52, 27, 53, 28, 46, 29, 47, 30, 44, 43, 31, 23, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; foglio n. 8 particelle numeri 11, 12, 13, 16, 14, 17, 15, 9, 10; foglio n. 9, particella numero 1.

Comune di Atella:

foglio n. 2, particelle numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 13, 14; foglio n. 3, particelle numeri 1, 10, 2, 13, 3, 14, 4, 16, 5, 17, 6, 21, 7, 22, 8, 9; foglio n. 1, particelle numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 25, 27, 26, 29, 23 24; foglio n. 6, particelle numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Comune di Melfi:

foglio n. 99, particelle numeri 87, 103, 104, 109, 105, 106, 107, 108, 100, 101, 102, 92, 93, 94, 91, 95, 96, 97, 98, 99, 90, 89, 88, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125; foglio n. 104, particelle numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61; foglio n. 103, particella n. 43;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Basilicata con nota n. 486 del 19 gennaio 1985 ha riferito che lo stesso comprensorio risulta individuato, nella ipotesi di assetto territoriale della regione Basilicata (luglio 1978), tra gli ambiti regionali a vocazione più spiccatamente turistica in cui concentrare in linea preferenziale le risorse finanziarie pubbliche e private finalizzate allo sviluppo. In riscontro a tale riconosciuto interesse va registrata a tutt'oggi la redazione, dopo un lungo e dibattuto iter, di un piano particolareggiato intercomunale della zona di Monticchio, adottato di recente dai comuni interessati, peraltro limitato al tentativo di razionalizzare le spontanee iniziative turistiche locali in assenza di una adeguata analisi dei valori paesistico-ambientali che costituiscono il presupposto sostanziale di un adeguato assetto territoriale della zona.

La Soprintendenza suddetta ha inoltre ritenuto essenziale ed indilazionabile, nel caso in esame, l'attuazione di una pianificazione paesistica rapportata allo spiccato valore della zona;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio di Monticchio, sito nei comuni di Atella, Melfi e Rionero che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dal sopracitato decreto di vincolo, mediante la integrazione del decreto medesimo quanto a definizione dei suoi effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti della dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione del vincolo siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi, onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il decreto ministeriale 4 maggio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 23 maggio 1966, è integrato, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982;

Considerando che i comuni di Atella, Melfi e Rionero in Vulture sono inclusi nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 1981 (*Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981), sono altresì fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i Comuni colpiti da eventi sismici ».

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Basilicata provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 18 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2320)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del sistema montuoso della Sellata-Volturino ricadente nei territori comunali di Pignola, Anzi, Sasso di Cattalda, Calvello, Marsiconuovo, Marsicovetere e Viggiano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che il sistema montuoso denominato della Sellata - Volturino ricadente nei territori comunali di Pignola, Anzi, Sasso di Castalda, Calvello, Marsiconuovo, Marsicovetere e Viggiano (provincia di Potenza), ha notevole interesse naturale perché, l'ampio anfiteatro montuoso che si estende a sud di Potenza tra la valle del fiume Agri e l'alto bacino del torrente Camastra con la serie dei rilievi culminanti sul monte Volturino (1836 m) e sulle vette del Monte Arioso e dal Muraggio tra boschi e pascoli, valli ed estesi altipiani, costituisce un complesso di cose immobili con cospicui caratteri di bellezza naturale, percepibili in una successioni di scorci panoramici di rara suggestione. Alla definizione del carattere della unità geomorfologica e paesistica della catena montuosa concorre in maniera determinante il fitto manto vegetale esteso per migliaia di ettari, dalla vasta foresta di querce della zona di Rifreddo, residua testimonianza delle antiche selve

lucane, alle solenni faggete delle quote più alte culminanti oltre i 1400 metri del monte Serranetta inserito nel complesso dell'Arioso.

Nel fitto della foresta l'Acero riccio e l'Acero campestre si associano al faggio ed al cerro dominanti; ai rari segni della presenza umana costituiti dai pochi manufatti ad uso agro-pastorale fanno riscontro nella zona le significative testimonianze della religiosità popolare rappresentata dai santuari di Monteforte e della Madonna di Viggiano, tuttora meta tradizionale delle genti della montagna. Lo spiccato valore paesistico-ambientale del comprensorio trova riscontro nell'interesse più strettamente scientifico e naturalistico, nelle presenze di specifici biotopi individuati dal gruppo conservazione natura della Società botanica italiana, quali la fustaia di faggio mista al cerro nella parte inferiore del bosco di Rifreddo, esteso prevalentemente a monte della S.S. 92 (località di Serra di Rifreddo, Bosco di Rifreddo e Serraneta), le folte faggete di alto fusto del Monte Pierfaone del gruppo dell'Arioso e del Monte Volturino, il vecchio lago bonificato di Pignola con la caratteristica vegetazione originaria di canna, giunco, scirpo e daltre specie lacustri con l'adiacente zona paludosa dei Pantani di importanza fondamentale per la fauna migratoria;

La zona è così delimitata:

Territorio comunale di Pignola: E' interessato tutto il territorio comunale secondo il perimetro racchiuso dai suoi confini con Abriola, Anzi, Potenza e Tito.

Comune di Abriola: Partendo dal punto di intersezione dei confini comunali con Marsiconuovo e Calvello, si prosegue lungo il confine con Marsiconuovo, ad ovest, fino a raggiungere il confine con Sasso di Castalda, che risale al nord Quindi si prosegue lungo l'intero confine comunale con Pignola, verso est, e si raggiunge il confine comunale con Anzi. Il quale si percorre verso sud, sino al punto in cui è intersecato dalla strada provinciale Abriola-Anzi tra i km 47 e 46 della stessa. Si segue la strada provinciale fino a poco oltre il km 60, punto in cui si incontra il confine comunale con Calvello che si segue, in direzione ovest, fino al punto di partenza ove si intersecano i confini tra Abriola, Marsiconuovo e Calvello.

Comune di Anzi: Partendo dal punto d'intersezione dei confini comunali con Potenza e Pignola si segue quello con quest'ultimo centro, in direzione sud, e si prosegue lungo il confine con Abriola, sempre verso il meridione, fino all'intersecazione co nla strada provinciale Abriola-Anzi. Si segue quindi la strada provinciale dal km 46 circa, nel punto in cui entra nel territorio di Anzi, fino al km 42 (quasi all'altezza dello svincolo con la SS. 92 dell'Appennino Meridionale). Quindi si lascia la strada e si percorre il corso d'acqua della valle della Groppa fino alla sua diramazione, in direzione est, nella località Murgitelle, quota 651. Da tale punto si prende la diramazione del corso d'acqua che risale verso settentrione fino a raggiungere il confine comunale che, per un tratto, coincide con la Valle S. Lucia, quota 738. Quindi ci si dirige ad ovest lungo il confine comunale con Brindisi di Montagna e con Potenza, verso sud, ritornando al punto di partenza.

Comune di Sasso di Castalda: Partendo dall'intersezione dei confini comunali con Tito ed Abriola, si percorre il confine con quest'ultimo centro, che si sviluppa verso sud, e poi si prosegue con il confine con Marsiconuovo, fino al punto in cui, in loc. Zarcaniello, si incontra la quota 820. Si prosegue lungo un sentiero fino alla quota 763 ed al torrente Fiumicello. Quindi si segue il corso del Torrente fino alla località Dairicelle, quota 962. Da questo ultimo punto si risale, passando per le quote 1035, 1044, 1105 e 1140, nei pressi della Masseria Tofalo, si sale ancora attraverso quota 1152 e fino a quota 1132, in destra della località La Cerasa (1145). Da tale punto si devia ad est, su una carrareccia che sfiora il Vallone Costara e rientra verso ovest, nei pressi di Masseria Sababella, quota 1112. Quindi in destra della località Melandro nel tracciato tra le quote 1063 e 1023, si raggiunge la quota 1007 e la 1001 fino a Masseria Isca Colonia. Dalla detta Masseria si segue il corso del torrente San Michele fino a dove interseca il confine comunale con Tito: Si segue quest'ultimo, in direzione Est, fino a ritornare al punto di partenza nell'intersezione dei confini comunali di Sasso di Castalda, Tito ed Abriola.

Comune di Calvello: il perimetro della zona relativa al tratto di appennino meridionale comprendente il gruppo montuoso « Sellata Volturino », in comune di Calvello, inizia dall'incrocio del Vallone Varlanza ed i confini comunali Calvello-Marsicovetere, segue il vallone Varlanza ed il fosso Varlanza fino all'innesto con il sentiero che conduce a quota 1097, da detta quota si segue la mulattiera, in direzione ovest, fino alla carrareccia sulla quale si innesta. Prosegue sulla carrareccia attraverso le quote 1217-1241-1233, in corrispondenza della Fontana Sambuco e, proseguendo sulla stessa, attraverso le quote 1219-1250-1283-1230, nella zona detta il Casone a meridione della località Mandra Vecchia, e fiancheggiante Il Bilico fino alla sorgente Capulicchio ed al ponte Grande. Proseguendo sulla carrareccia, attraverso il Bosco Farvieto, alle quote tra 1102 e 1104 e quindi fino all'innesto, nella località Salve Regina, sul confine comunale Calvello-Abriola. Si prosegue su quest'ultimo in direzione ovest fino all'incrocio con il confine comunale Calvello-Marsiconuovo fino all'intersezione dei confini comunali di Marsiconuovo - Calvello - Marsicovetere Quindi si prosegue sul confine comunale, Marsicovetere, Calvello fino al punto di partenza all'innesto del Vallone Varlanza con detto confine.

Comune di Marsiconuovo: Dall'intersezione del Vallone La Calura con il confine comunale Marsiconuovo - Marsicovetere si procede su quest'ultimo, in direzione Nord, anche per il tratto di confine con i comuni di Calvello e di Abriola. Quindi lungo il confine con il comune di Sasso di Castalda, in direzione sud-ovest fino alla quota 798 e da questa, in linea retta, fino a quota 894. Da tale quota parte una mulattiera in direzione sud-est che si segue fino alla quota 846, nei pressi della Masseria Pepe. Da questo punto parte una carrareccia che, nella stessa direzione, si segue fino ad incrociare, quota 895, la strada statale 95. Da tale incrocio si percorre la strada statale fino nei pressi dell'abitato, in località San Donato, all'altezza della quale si prende il fiume Agri che si percorre fino al Ponte di S. Maria. Da detto ponte si percorre, in direzione sud-est, la carrareccia che attraverso le quote 676-668-658 raggiunge, a quota 652,C.se S. Elia e prosegue attraverso Galaino fino a raggiungere il confine con Marsicovetere nel punto di partenza.

Comune di Marsicovetere: Segue il confine comunale Marsicovetere - Calvello dal punto d'intersezione del Vallone Varlanza in comune di Calvello, con detto confine, in direzione sud-est fino al punto d'innesto dei confini comunali di Calvello, Marsicovetere e Viggiano. Quindi prosegue sul confine comunale di Marsicovetere - Viggiano fino al punto d'incrocio con località Finaita (quota 691). Si procede sulla mulattiera che da quota 691 arriva sulla strada provinciale Villa d'Agri, Marsicovetere, a quota 985, di qui, in linea diretta, fino alla quota 971. Quindi prosegue sulla mulattiera che, in località Ciciello, raggiunge il Vallone La Calura che percorre fino ad intersecare il confine con il comune di Marsiconuovo. Poi, salendo a nord, lungo il confine comunale con Marsiconuovo, ed ancora lungo il confine comunale con Calvello fino al punto di partenza nella intersezione con il Vallone Varlanza;

Considerato che la zona indicata è già solo parzialmente compresa nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1); e pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato, non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Basilicata con nota n. 699 del 24 gennaio 1985 ha riferito che l'esigenza di avviare un organico programma di tutela della montagna interna a sud di Potenza scaturisce dalla riscontrata necessità di predisporre gli strumenti per una idonea protezione di una delle residue zone sull'Appennino Meridionale, che conserva spiccati caratteri di omogeneità ed integrità geomorfologica ed ambientale unita ad aspetti di rara bellezza naturale. Il sistema montuoso denominato della Sellata-Volturino, con riferimento alla emergenza più nota, è costituito da uno stupendo e vasto anfiteatro montuoso aperto a nord-ovest caratterizzato oltre i 1500 metri dalle cime verdi del Monte Arioso, nel Muraggio e del Cervellino e culminante, ad oltre 1800 metri di quota, nella vetta del Monte Volturino. L'intera zona risulta inclusa nella ipotesi regionali di Assetto Territoriale (luglio 1978) tra le aree a preminente vocazione turistica verso cui si prevede di indirizzare l'attività di programmazione e di sviluppo delle risorse ambientali della Basilicata: la suddetta Soprintendenza ha riferito inoltre che l'assenza di una adeguata pianificazione urbanistica comprensoriale di coordinamento delle attività comunali ed il pericolo, sempre presente, di interventi settoriali a piccola scala sollecita la necessità e l'urgenza di una salvaguardia preventiva estesa all'intero comprensorio;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del sistema montuoso denominato Sellata-Volturino che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio del sistema montuoso denominato Sellata - Volturino, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il sistema montuoso denominato della Sellata-Volturino, ricadente nei territori comunali di Pignola, Anzi, Sasso di Castalda, Calvello, Marsiconuovo, Marsicovetere e Viggiano (provincia di Potenza), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 (numeri 3 e 4) ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale sistema montuoso è così delimitato:

Territorio comunale di Pignola: E' interessato tutto il territorio comunale secondo il perimetro racchiuso dai suoi confini con Abriola, Anzi, Potenza e Tito.

Comune di Abriola: Partendo dal punto di intersezione dei confini comunali con Marsiconuovo e Calvello, si prosegue lungo il confine con Marsiconuovo, ad ovest, fino a raggiungere il confine con Sasso di Castalda, che risale al nord. Quindi si prosegue lungo l'intero confine comunale con Pignola, verso est, e si raggiunge il confine comunale con Anzi. Il quale si percorre verso sud, sino al punto in cui è intersecato dalla strada provinciale Abriola-Anzi tra i km 47 e 46 della stessa. Si segue la strada provinciale fino a poco oltre il km 60, punto in cui si incontra il confine comunale di Calvello che si segue, in direzione ovest, fino al punto di partenza ove si intersecano i confini tra Abriola, Marsiconuovo e Calvello.

Comune di Anzi: Partendo dal punto d'intersezione dei confini comunali con Potenza e Pignola si segue quello con quest'ultimo centro, in direzione sud, e si prosegue lungo il confine con Abriola, sempre verso il meridione, fino all'intersezione con la strada provinciale Abriola-Anzi. Si segue quindi la strada provinciale dal km 46 circa, nel punto in cui entra nel territorio di Anzi, fino al km 42 (quasi all'altezza dello svincolo con la S.S. 92 dell'Appennino Meridionale). Quindi si lascia la strada e si percorre il corso d'acqua della Valle della Groppa fino alla sua diramazione, in direzione est, nella località Murgitelle, quota 651. Da tale punto si prende la diramazione del corso d'acqua che risale verso settentrione fino a raggiungere il confine comunale che, per un tratto, coincide con la Valle S. Lucia, quota 738. Quindi si dirige ad ovest lungo il confine comunale con Brindisi di Montagna e con Potenza, verso sud, ritornando al punto di partenza.

Comune di Sasso di Castalda: Partendo dall'intersezione dei confini comunali con Tito ed Abriola, si percorre il confine con quest'ultimo centro, che si svi-

luppa verso sud, e poi si prosegue con il confine con Marsiconuovo, fino al punto in cui, in località Zarcanello, si incontra la quota 820. Si prosegue lungo un sentiero fino alla quota 763 ed al torrente Fiumicello. Quindi si segue il corso del torrente fino alla località Dairicelle, quota 962. Da questo ultimo punto si risale, passando per le quote 1035, 1044, 1105 e 1140, nei pressi della Masseria Tofalo, si sale ancora attraverso quote 1152 e fino a quota 1132, in destra della località La Cerasa (1145). Da tale punto si devia ad est, su una carrareccia che sfiora il Vallone Costara e rientra verso ovest, nei pressi di Masseria Sabatella, quota 1112. Quindi in destra della località Melandro nel tracciato tra le quote 1063, 1023, si raggiunge la quota 1007 e la 1001 fino a Masseria Isca Colonia. Dalla detta Masseria si segue il corso del torrente San Michele fino a dove interseca il confine comunale con Tito. Si segue quest'ultimo, in direzione est, fino a ritornare al punto di partenza nell'intersezione dei confini comunali di Sasso di Castalda, Tito ed Abriola.

Comune di Calvello: Il perimetro della zona relativa al tratto di appennino meridionale comprendente il gruppo montuoso « Sellata Volturino » in comune di Calvello inizia dall'incrocio del Vallone Varlanza ed i confini comunali Calvello-Marsicovetere, segue il vallone Varlanza ed il fosso Varlanza fino all'innesto con il sentiero che conduce a quota 1097, da detta quota si segue la mulattiera, in direzione ovest, fino alla carrareccia sulla quale si innesta. Prosegue sulla carrareccia attraverso le quote 1217, 1241, 1233, in corrispondenza della Fontana Sambuco e, proseguendo sulla stessa, attraverso le quote 1219, 1250, 1283, 1230, nella zona detta il Casone a meridione della località Mandra Vecchia, e fiancheggiante Il Bilico fino alla sorgente Capulicchio ed al Ponte Grande. Proseguendo sulla carrareccia, attraverso il Bosco Farvieto, alle quote tra 1102 e 1104 e quindi fino all'innesto, nella località Salve Regina, sul confine comunale Calvello-Abriola. Si prosegue su quest'ultimo in direzione ovest fino all'incrocio con il confine comunale Calvello-Marsiconuovo fino alla intersezione dei confini comunali di Marsiconuovo - Calvello - Marsicovetere. Quindi si prosegue sul confine comunale, Marsicovetere, Calvello fino al punto di partenza all'innesto del Vallone Varlanza con detto confine.

Comune di Marsiconuovo: Dall'intersezione del Vallone la Calura con il confine comunale Marsiconuovo - Marsicovetere si procede su quest'ultimo, in direzione nord, anche per il tratto di confine con i comuni di Calvello e di Abriola. Quindi lungo il confine con il comune di Sasso di Castalda, in direzione sud-ovest fino alla quota 798 e da questa, in linea retta, fino a quota 894. Da tale quota parte una mulattiera in direzione sud-est che si segue fino alla quota 846, nei pressi della Masseria Pepe. Da questo punto parte una carrareccia che, nella stessa direzione, si segue fino ad incrociare, quota 895, la strada statale 95. Da tale incrocio si percorre la strada statale fino nei pressi dell'abitato, in località San Donato, all'altezza della quale si prende il fiume Agri che si percorre fino al Ponte di S. Maria. Da detto ponte si percorre, in direzione sud-est, la carrareccia che attraverso le quote 676, 668, 658 raggiunge, a quota 652, C.se S. Elia e prosegue attraverso Galaino fino a raggiungere il confine con Marsicovetere nel punto di partenza.

Comune di Marsicovetere: Segue il confine comunale Marsicovetere - Calvello dal punto l'intersezione del Vallone Varlanza in comune di Calvello, con detto confine in direzione sud-est fino al punto d'innesto nei confini comunali di Calvello, Marsicovetere e Viggiano. Quindi prosegue sul confine comunale di Marsicovetere - Viggiano fino al punto d'incrocio con località Finaita (quota 691). Si procede sulla mulattiera che da quota 691 arriva sulla strada provinciale Villa d'Agri, Marsicovetere, a quota 985, di qui, in linea diretta, fino alla quota 971. Quindi prosegue sulla mulattiera che, in località Ciciello, raggiunge il Vallone La Calura che percorre fino ad intersecare il confine con il comune di Marsiconuovo. Poi, salendo a nord, lungo il confine comunale con Marsiconuovo, ed ancora lungo il confine comunale con Calvello fino al punto di partenza nella intersezione con il Vallone Varlanza.

In tale territorio — esclusi i centri abitati di Pignola e Abriola (provincia di Potenza) come delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'articolo 41-*quinquies*, lettera a) della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'art. 17 della legge 6 agosto 1973, n. 765, — fino al 31 dicembre 1985, sono vietate modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982;

Considerando che i comuni di Abriola, Anzi, Pignola, Sasso di Castalda, Calvello, Marsiconuovo, Marsicovetere e Viggiano, sono inclusi nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1981 (*Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981), sono, altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Basilicata provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni interessati.

Roma, addì 18 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2321)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio comunale di Rivello.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il Regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che: il territorio comunale di Rivello è di notevole interesse, perché, caratterizzato dall'esteso e compatto manto vegetale interrotto da poche radure, presenta un aspetto tra i più omogenei ed al tempo stesso vari dell'appennino lucano dovuto alla presenza del Gruppo del Monte Sirino interessante il territorio comunale per il versante sud-ovest (Costa del Capraro 1819 mt.), dai Monti Coccovello e Serralunge ai confini del territorio e dalla tortuosa e profonda valle del fiume Noce che lo attraversa da Nord a Sud.

Tale contesto naturalistico risulta qualificante ed esaltato dalla presenza dell'abitato di Rivello disposto alla sommità di un'altura allungata strapiombante sul la riva sinistra del fiume Noce.

Nella non comune bellezza naturale del territorio si inserisce, quindi, in una integrazione tale da risultare una componente essenziale del quadro ambientale, l'abitato di Rivello, originato da una delle più antiche comunità brasiliane, che viene a costituire, insieme al contesto ambientale, un complesso di eccezionale valore paesistico, il cui spiccato valore estetico e tradizionale si fonde perfettamente con la morfologia dei luoghi.

La percezione della bellezza del paesaggio risulta godibile dalle strade che attraversano il territorio (S.S. 19 della Calabrie, S.S. 104) e particolarmente dalla più recente superstrada S.S. 585 Valle del Noce, che viene a costituire il belvedere continuo da cui si inquadra, in una successione di visuali a distanza e ravvicinate, l'insieme costituito dal fiume, che scorre in selvagge e pittoresche gole, dal colle sul quale sorge l'abitato e dal maestoso fondale, ammantato da un esteso manto vegetale, costituito dal gruppo montuoso del Sirino.

La riscontrata molteplicità dei valori naturali così coerentemente integrati consente di individuare un territorio omogeneo nel quale il valore estetico e tradizionale del centro abitato risulta esaltato dalle emergenze storico-monumentali rappresentate dalla chiesa Madre (XIV sec.) alla sommità del colle, dalla imponente chiesa di S. Maria del Poggio (XV sec.) arroccata all'estremità del costone roccioso, dall'ex convento dei frati Minori Osservanti (sec. XV) sulla parte bassa dell'abitato, dominanti il fitto e ben conservato tessuto edilizio-storico caratterizzato al suo interno da pittoreschi e suggestivi scorci di architettura minore e da forme di aggregazione permeate dei segni dell'antica religiosità popolare legata al rito greco professato fino al XVII sec.;

Tale zona è così delimitata:

Partendo dalla intersezione della S.S. 19 delle Calabrie con la linea di confine tra Rivello e Lagonegro e seguendo il confine comunale oltre al punto di intersezione con i comuni di Lagonegro e Nemoli, sino a ricongiungersi con la S.S. 19 al punto iniziale;

Considerato che: la zona è già solo parzialmente compresa nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1);

E' pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato, non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Basilicata, con nota n. 697 del 24 gennaio 1985, ha riferito che per parte del territorio comunale di Rivello è necessario provvedere all'adozione di provvedimenti di temporaneo divieto di apportare modifiche all'assetto del territorio.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio comunale di Rivello che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio comunale di Rivello, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante un piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi, onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio comunale di Rivello ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, art. 1, (numeri 3, 4) ed è sottoposto a tutte le prescrizioni contenute nella legge stessa:

In tale territorio — (per la zona così delimitata: Partendo dalla intersezione della S.S. 19 delle Calabrie con la linea di confine tra i comuni di Nemoli e Rivello, e seguendo tale strada sino al confine tra Rivello e Lagonegro e seguendo il confine comunale oltre al punto di intersezione con i comuni di Lagonegro e Nemoli, sino a ricongiungersi con la S.S. 19 al punto iniziale) — sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982;

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Basilicata provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Rivello, e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune interessato.

Roma, addì 18 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2322)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1985.

Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al decreto del presidente della giunta regionale della Basilicata dell'8 novembre 1978, riguardante la zona ricadente nel comune di Lagonegro. Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del gruppo montuoso del Monte Sirino ricadente nei comuni di Lauria e Nemoli.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che con decreto del presidente della giunta regionale della Basilicata dell'8 novembre 1978, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 346 del 18 dicembre 1980, la zona ricadente nel comune di Lagonegro, è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa perché dal punto di vista ecologico è caratterizzata da un'estesa ed articolata vegetazione costituita in prevalenza da faggete e dal particolare fenomeno del Lago Remmo (o Laudemio), raro esempio nell'Appennino di lago formatosi in un circo glaciale e, dal punto di vista paesistico e delle bellezze naturali, poiché il tutto costituisce indiscutibilmente un patrimonio ambientale, floreale e paesistico di inestimabile pregio, degno della migliore salvaguardia; tale zona è così delimitata:

punto di confine fra il comune di Nemoli, Rivello e Lagonegro, confine col comune di Rivello, fino alla intersezione con la retta congiungente quota 982 in località Vernito di Sirino e la chiesetta della Madonna del Brusco, detta chiesetta è inclusa nel perimetro, linea retta con la quota m. 885 in località Bramafarina fino alla strada per Bramafarina, detta strada a scendere fino alla intersezione con l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, detta autostrada fino alla intersezione con la linea elettrica ad alta tensione Enel in prossimità del ponte al vallone della Serra, linea elettrica suddetta fino alla strada per Castagnareto, detta strada a salire fino alla intersezione con la linea retta congiungente la quota m. 1000 in località Fucina e l'incrocio fra la strada provinciale per Moliterno e la strada comunale per il Lago Remmo, detta retta fino all'incrocio summenzionato, strada provinciale per Moliterno fino al ponte della Pietra, vallone Vardoneta fino alla mulattiera che congiunge la località Refesola e Malombra, detta mulattiera fino al confine del comune di Moliterno, detto confine, confine col comune di Lauria, confine col comune di Nemoli fino al punto d'inizio al confine col comune di Rivello;

Considerato che la zona del Massiccio del Monte Sirino e del lago della Rotonda sita nei comuni di Lagonegro, Nemoli e Lauria, riveste notevole interesse perché il gruppo del Sirino, costituito dalle due cime del monte Papa (m. 2005) e della Madonna del Sirino (m. 1906) prospiciente l'abitato di Lagonegro, è un massiccio calcareo, dai versanti tormentati di forre e strapiombi, valli e colline con pendici ricoperte da ricchi boschi di querce, castagni e faggi integrati sul fitto da più diverse specie come il Carpino e l'Ontano Napoletano nelle zone più basse, l'Oriniello e il Tremolo e il pioppo bianco e l'abete bianco nelle valli più fresche. A mezza costa una estesa diffusione del noce, forse spontaneo, spicca di estate con il fogliame verde chiaro. Nei pascoli sassosi che circondano le vette più alte oltre la faggeta, tra 1800 e 2000 metri, si trovano le più autentiche rarità della flora erbacea tra cui la endemica Vicia Sirinica non presente altrove tra i biotipi segnalati dal Gruppo Conservazione Natura della Società Botanica Italiana.

Il massiccio dall'aspro e pittoresco paesaggio digrada da ovest e sud fino a 850 metri di quota con pendici e costoni come l'estesa costa del Capraro lungo il confine tra i comuni di Lagonegro e Rivello e la Spalla dei Capri verso Oriente tra i comuni di Nemoli e Lauria.

Ai resti morenici di antichi ghiacciai si deve la formazione del pittoresco laghetto Laudemio o Remmo e del minuscolo lago di Zapano quasi ricoperto dalla fitta vegetazione palustre. Alle pendici meridionali del massiccio lungo la Statale Lagonegro-Lauria è il lago Sirino, probabile ultimo relitto di un grande bacino pleistocenico tra cornici di ontani e di pioppi e boschi di quercia secolari, famosi un tempo per le acque cangianti e pescose.

A sud-est della Serra Rotonda e a nord-ovest di Lauria, oltre la Statale n. 104, il piccolo lago della Rotonda a 900 mt. di quota costituisce un raro esempio di ambiente rurale rimasto quasi completamente intatto circondato da un gruppo di alture che culminano nel Monte La Spina (m. 1652).

Il complesso del massiccio del Sirino e del lago della Rotonda, ricadenti nei comuni di Lagonegro, Nemoli e Lauria, costituisce un insieme di cose immobili con cospicui caratteri di bellezza naturale percepibile in una sensazione di ampie visuali panoramiche di rara suggestione; tale zona è così delimitata:

Territorio di Lagonegro: punto di confine tra il comune di Nemoli, Rivello e Lagonegro, confine col comune di Rivello, fino alla intersezione con la retta congiungente quota 982 in località Vernito di Sirino e la chiesetta della Madonna del Brusco, detta chiesetta è inclusa nel perimetro, linea retta con la quota mt. 885 in località Bramafarina fino alla stra-

da per Bramafarina, detta strada a scendere fino alla intersezione con l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, detta autostrada fino alla intersezione con la linea elettrica ad alta tensione Enel in prossimità del Ponte al Vallone della Serra, linea elettrica suddetta fino alla strada per Castagnareto, detta strada a salire fino alla intersezione con la linea retta congiungente la quota mt. 1000 in località Fucina e l'incrocio fra la strada provinciale per Moliterno e la strada comunale per il lago Remmo, detta retta fino all'incrocio summenzionato, strada provinciale per Moliterno fino al ponte della Pietra, Vallone Verdoneta fino alla mulattiera che congiunge la località Refesola e Malombra, detta mulattiera fino al confine col comune di Moliterno, detto confine, confine con il comune di Lauria, confine col comune di Nemoli fino al punto di inizio al confine del comune di Rivello;

Territorio di Lauria: dalla vetta del Monte Grumento all'incrocio con i confini comunali di Lagonegro e Moliterno e Lauria, lungo il corso del fiume Sinni sino alla confluenza con il fosso Acqua Bianca e lungo questo sino all'altezza di Monte Castella Starsia (quota 1327 s.l.m.) e discendendo lungo il torrente Caffaro sino ad intersecare la S.S. 19 delle Calabrie (al chilometro 135) e lungo questa sino ad intersecare il confine comunale e lungo questo sino a raggiungere il punto di partenza corrispondente alla vetta del Monte Grumento;

Territorio di Nemoli: partendo dall'incrocio della S.S. 19 delle Calabrie con la linea di confine tra il comune di Nemoli e Rivello e lungo la linea di confine del territorio comunale oltre i punti di confine con i territori di Lagonegro e Lauria, sino alla intersezione con la suddetta S.S. 19 e seguendo questo sino al punto di partenza;

Considerato che la zona del massiccio del Monte Sirino e del lago della Rotonda è già solo parzialmente compresa nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, anche per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1); è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) dell'intero territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Basilicata con nota n. 698 del 24 gennaio 1985 ha riferito che la zona costituisce la necessaria estensione della tutela all'intero complesso geomorfologico e naturale sopra descritto e risponde anche alle numerose e pressanti sollecitazioni di Enti e Associazioni protezionistiche tese ad avviare un programma di effettiva salvaguardia nel particolare ambito comprensoriale soggetto a recenti iniziative sporadiche ed incontrollate;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela, che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del Gruppo Montuoso del Monte Sirino che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate, mediante la integrazione dei vincoli quanto a definizione dei loro effetti prescritti e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939 mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolamente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il decreto del presidente della giunta regionale della Basilicata dell'8 novembre 1978, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 346 del 18 dicembre 1980 è integrato, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi. Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2./3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982 ».

2) Il territorio del gruppo montuoso del Monte Sirino, ricadente nei comuni di Lauria e Nemoli, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale territorio è così delimitato:

Comune di Lauria: dalla vetta del Monte Grumento all'incrocio con i confini comunali di Lagonegro e Moliterno e Lauria, lungo il corso del fiume Sinni sino alla confluenza con il fosso Acqua Bianca e lungo questo sino all'altezza di Monte Castello Starsia (quota 1327 s.l.m.) e discendendo lungo il torrente Caffaro sino ad intersecare la S.S. 19 delle Calabrie (al chilometro 135) e lungo questa sino ad intersecare il confine comunale e lungo questo sino a raggiungere il punto di partenza corrispondente alla vetta del Monte Grumento.

Comune di Nemoli: partendo dall'incrocio della S.S. 19 delle Calabrie con la linea di confine tra il comune di Nemoli e Rivello e lungo la linea di confine del territorio comunale oltre i punti di confine con i territori di Lagonegro e Lauria, sino alla intersezione con la suddetta S.S. 19 e seguendo questo sino al punto di partenza.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Considerando che il comune di Nemoli è incluso nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1981 (*Gazzetta Ufficiale* 146 del 29 maggio 1981), sono, altresì, fatti salvi, in tale comune, gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventuli sismici;

3) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Basilicata provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 18 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2323)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1985.

Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, di cui al decreto ministeriale 5 marzo 1977, riguardante parte del territorio del comune di Terranova di Pollino.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, n. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che: con il decreto ministeriale 5 marzo 1977 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 14 aprile 1977) una parte del territorio del comune di Terranova di Pollino (Potenza) è stata riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 (numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, perché costituisce nel suo insieme un territorio ecologico che non ha subito nel tempo alcuna sostanziale modificazione, e ciò è dimostrato dalla presenza di fauna e di campioni di flora rara, come ad esempio il pino loricato tipico della penisola italiana nell'era cenozoica ed oggi rimasto solo in ristrette aree nelle regioni Basilicata e Calabria, testimonianza di una flora tuttora in via di estinzione, da proteggere e da studiare ed ha quindi un notevole interesse nazionale ed internazionale per il suo straordinario ed imponente patrimonio ambientale, naturale e paesaggistico di grande importanza sia culturale che economica.

Tale zona è delimitata dalle seguenti perimetrazioni:

esterna: confini del comune di Terranova di Pollino con i comuni di Chiaromonte, S. Severino Lucano, Francavilla sul Sinni, S. Costantino Albanese, Casalnuovo Lucano (tutti in provincia di Potenza) e Alessandria del Cerreto, Plataci, Cerchiara di Calabria, S. Lorenzo Bellizzi, Cerchiara di Calabria, Castrovillari e Morano Calabro (in provincia di Cosenza);

interna: ponticello della strada comunale Terranova-Casa del Conte sul fosso Lago della Fornace; retta in linea d'aria fino alla « Costa »; base della predetta « Costa »; cunettone raccoglitore delle acque piovane a riparo del centro abitato; strada comunale Terranova-S. Costantino; fosso S. Onofrio; fiume Sarmento; canale Balsamano; fosso Lago della Fornace fino al ponticello della strada comunale Terranova-Casa del Conte. E precisamente, quindi, tutto il territorio comunale con esclusione di un'area nella quale è compreso il centro abitato di Terranova di Pollino;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali della Basilicata con nota n. 700 del 24 gennaio 1985 ha riferito che il territorio costituisce parte integrante dell'imponente massiccio del Pollino che si affaccia sulla valle del Sinni a cavallo tra Basilicata e Calabria.

Il maestoso complesso montuoso che comprende le vette più alte dell'Appennino meridionale (n. 2267) è stato da tempo e concordemente proposto da tutti gli studi per la istituzione del Parco Nazionale interregionale in relazione al suo riconosciuto eccezionale interesse naturale paesistico storico e culturale. La suddetta soprintendenza ha riferito, inoltre, che va registrata da parte della Regione Basilicata l'iniziativa, di destinare l'intero comprensorio a Parco Naturale Regionale e la conseguente predisposizione di un Piano territoriale di coordinamento;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio di una zona nel comune di Terranova di Pollino (Potenza) che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dal sopracitato decreto di vincolo, mediante la integrazione del decreto medesimo quanto a definizione dei suoi effetti prescritti e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti della dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio di una zona nel comune di Terranova di Pollino (Potenza), possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, la emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione del vincolo siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il sopraindicato decreto ministeriale 5 marzo 1977 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 14 aprile 1977) è integrato, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi. Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982 ».

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Basilicata provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune.

Roma, addì 18 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2324)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1985.

Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1977, riguardante zona sita nel comune di Rotonda.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il Regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che con il decreto ministeriale 16 maggio 1977 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 9 settembre 1977) la zona, sita nel territorio del comune di Rotonda (Potenza), è stata riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 (numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, sia dal punto di vista ecologico, in quanto non ha subito nel tempo alcuna sostanziale modificazione, com'è dimostrato dalla presenza di fauna e di campioni di flora rara, ad esempio il pino loricato, un tempo presente in più punti della penisola italiana ed ora rimasto solo in ristrette aree nelle regioni Basilicata e Calabria, testimonianza di una flora tuttora in via di estinzione, da proteggere e da studiare, sia dal punto di vista paesistico per la bellezza naturale.

Tale zona è così delimitata:

confine col comune di Mormanno, strada provinciale Rotonda Campotenese, per il ponte della Valle, fino alla progressiva chilometrica 1,9 circa, sentiero per le quote m. 614, m. 596, m. 607, m. 609 Casa De Marco, mulattiera per Cassaneto fino al fosso Canale, fosso Canale fino al ponte sulla strada Rotonda Viggianello, mulattiera per la quota m. 539, attraverso Ianni La Barba, per le quote m. 555 e m. 562 fino al ponte Mauro della strada Rotonda-Viggianello al confine col comune di Viggianello; confine col comune di Rotonda con quelli di Viggianello, Morano Calabro e Mormanno fino al punto d'inizio;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Basilicata con nota n. 701 del 24 gennaio 1985 ha riferito che il territorio già dichiarato di notevole interesse pubblico con il decreto ministeriale del 16 maggio 1977 costituisce parte integrante dell'imponente massiccio del Pollino che si affaccia sulla valle del Sinni a cavallo tra Basilicata e Calabria.

Il maestoso complesso montuoso che comprende le vette più alte dell'Appennino meridionale (m. 2267) è stato da tempo e concordemente proposto da tutti gli studi per la istituzione del Parco Nazionale interregionale in relazione al suo riconosciuto eccezionale interesse naturale paesistico storico e culturale.

La suddetta soprintendenza ha riferito, inoltre, che va registrata da parte della regione Basilicata l'iniziativa di destinare l'intero comprensorio a Parco naturale regionale e la conseguente predisposizione di un Piano territoriale di coordinamento;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore della zona sita nel territorio del comune di Rotonda (Potenza) che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dal sopracitato decreto di vincolo, mediante la integrazione del decreto medesimo quanto a definizione dei suoi effetti prescrittivi e limitatitivi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti dalla dichiarazione di bellezza naturale interessante la zona del territorio del comune di Rotonda (Potenza), possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione del vincolo siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il sopraindicato decreto ministeriale 16 maggio 1977 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 9 settembre 1977) è integrato, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, mdoificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982 ».

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Basilicata provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune.

Roma, addì 18 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2325)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della fascia costiera, del primo entroterra, delle colline e degli altipiani, sito nei comuni di Montescaglioso, Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, Rotondella, Tursi, Scanzano e Nova Siri. Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico, di cui ai decreti ministeriali 11 aprile 1968, 27 giugno 1969 e 24 febbraio 1970, riguardanti i comuni di Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, Nova Siri e Rotondella.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il Regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che con decreto ministeriale 11 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 13 maggio 1968, la fascia costiera sita nel territorio dei comuni di Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, e Nova Siri è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa perché, per le dolci colline che degradano verso il mare, per le pittoresche anse dei cinque fiumi che intersecano la fertile piana del metapontino, forma un quadro naturale di eccezionale bellezza, ricco di punti di vista e di belvedere accessibili al pubblico dai quali è possibile godere lo spettacolo del mare e delle colline stesse, e, inoltre, essa costituisce un insieme di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale in cui l'opera dell'uomo si fonde mirabilmente con gli elementi della natura;

Tale zona è delimitata: a sud dal mare Jonio, ad occidente dal confine con la provincia di Cosenza, ad oriente dal confine con la provincia di Taranto ed a nord da una linea che segue a monte ad una distanza di cinquecento metri il percorso della strada statale jonica n. 106 fino all'incrocio con i suddetti confini con la provincia di Cosenza e di Taranto;

Considerato che con decreto ministeriale 27 giugno 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 22 luglio 1969, l'intero territorio comunale di Rotondella, è riconosciuto di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, perché, facendo parte del litorale jonico della provincia di Matera, forma anch'esso, come i comuni limitrofi, un quadro naturale di eccezionale bellezza, ricco di punti di vista e di belvedere accessibili al pubblico dai quali è possibile godere lo spettacolo del mare e delle colline stesse, e, inoltre, esso costituisce un insieme di cose immobili avente valore estetico e tradizionale in cui l'opera dell'uomo si fonde mirabilmente con gli elementi della natura;

Considerato che con decreto ministeriale 24 febbraio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 dell'11 marzo 1970, il decreto ministeriale 27 giugno 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 22 luglio 1969, è rettificato per quanto concerne l'individuazione dell'area assoggettata a vincolo panoramico.

L'area sottoposta a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, è così delimitata:

tra i comuni Policoro e Nova Siri è limitata a sud dal mar Jonio, ad ovest dal territorio vincolato del comune di Policoro ed a nord da una linea che segue a monte — ad una distanza di cinquecento metri — il percorso della strada jonica n. 106 fino all'incrocio con i suddetti confini con i territori vincolati dei comuni di Nova Siri e di Policoro;

Considerato che il territorio della fascia costiera del primo entroterra, delle colline e degli altipiani, sita nei comuni di Montescaglioso, Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, Rotondella, Tursi, Scanzano e Nova Siri, costituisce un comprensorio configurabile, nella sua entità geografico-ambientale, dalla integrazione organica dei seguenti aspetti:

Il litorale, con l'ampio arenile, seguito alle spalle da ampie zone dunose rivestite da macchie e pinete per una profondità variabile dai 500 ai 1200 metri; un primo entroterra, di natura spiccatamente agricola, in lieve pendenza verso l'interno degradante con piani

inclinati e gradonati; le colline e gli altipiani, sul fondo compresi tra 150 e 400 metri su cui sorgono i centri abitati di antica formazione di Bernarda, Pisticci, Montalbano, Tursi, Rotondella e Nova Siri.

Queste tre zone fondamentali della geomorfologia ambientale dell'arco jonico lucano, esteso per circa 30 km, se pure presentano aspetti differenziati costituiscono nell'insieme un'ampia scenografia paesisticamente unitaria corrispondente ad un ambito territoriale di sedimentazione storica sostanzialmente omogeneo, segnato dalle testimonianze delle varie epoche sulla più antica matrice della civiltà greca che in questo territorio prese contatto con i popoli indigeni attraverso una lenta penetrazione nell'interno e sviluppò gli splendori della Magna Grecia, documentati dai resti archeologici degli abitati del Metaponto, Siris, Heraclea. Questo territorio suddiviso in senso trasversale dalle ampie valli dei fiumi maggiori, il Bradano, il Basento, il Cavone, l'Agri e il Sinni, è segnato nella pianura dalle estese opere di bonifica e dagli appoderamenti individuabili nella organizzazione delle colture e nella tipologia uniforme della casa colonica che comunque hanno consentito la persistenza della più antica organizzazione economica facente capo alle caratteristiche masserie, che riflettono nella tipologia i modi della organizzazione produttiva agricola e che trovano pregevoli esempi nei complessi monumentali di « S. Basilio » nell'agro di Pisticci, nel Castello di Policoro e nel cosidetto « Palazzaccio » di Scanzano Jonico.

I valori più marcatamente naturalistici del territorio trovano il più noto riferimento nel Bosco di Policoro segnalato per lo specifico interesse scientifico dal Gruppo Conservazione Natura della Società Botanica Italiana. Situato in comune di Policoro, tra l'Agri ed il Sinni, il bosco rappresenta quello che resta (500 ha) degli oltre 1500 ettari dei boschi « Pantano soprano » e « Pantano sottano ». Residuo di un interessantissimo bosco golenico costituito da farnie, cerri, pioppi bianchi e frassini con un ricchissimo sottobosco popolato da una numerosa e varia fauna migratoria.

Tale comprensorio è così delimitato:

1) Territorio comunale di Bernalda: a partire dal punto di intersezione tra la linea ad una distanza di 500 mt. a monte della S.S. 106, (delimitazione del vincolo della fascia jonica esistente) con il confine regionale con la Puglia (provincia di Taranto) segue il suddetto confine fino all'intersezione dello stesso con il confine comunale tra Bernalda e Montescaglioso. Lungo quest'ultimo confine, fino all'intersezione con il limite comunale Barnalda-Pisticci, segue lo stesso confine (coincidente con il corso del fiume Basento) fino all'intersezione con la linea, ad una distanza di 500 mt. a monte della S.S. 106 delimitante il sopracitato vincolo e seguendo sino al punto di partenza.

2) Territorio comunale di Montescaglioso: a partire dall'intersezione del limite comunale Montescaglioso-Bernalda con il limite regionale con la Puglia (provincia di Taranto) segue per un tratto questo confine fino all'intersezione con la S.P. 154 VI tronco fino all'intersezione di questa con il confine comunale Bernalda-Montescaglioso e lungo il suddetto limite comunale verso meridione fino al punto di partenza.

3) Territorio comunale di Pisticci: a partire dal punto d'intersezione tra la linea, ad una distanza di 500 mt a monte da S.S. 106, (delimitazione del vincolo della fascia jonica esistente) con il limite comunale Pisticci-Bernalda, Pisticci e Montescaglioso.

Pisticci e Pomarico (confini tutto coincidenti con il corso del fiume Basento) fino all'intersezione con la S.P. Pomarico-Pisticci Scalo.

Lungo questa si collega alla S.S. 176 fino all'intersezione con il limite comunale Pisticci-Craco e seguito il confine comunale fra Pisticci e Craco fino a quello fra Pisticci e Montalbano fino all'intersezione di quest'ultimo con la linea ad una distanza di 500 mt a monte della S.S. 106, segue lungo la predetta linea fino al punto di partenza.

4) Territorio comunale di Montalbano Jonico: a partire dal punto d'intersezione tra il limite comunale Montalbano-Scanzano e Montalbano-Pisticci, segue il limite comunale Montalbano-Pisticci, Montalbano-Craco fino all'intersezione con la S.P.103 Val D'Agri, e seguendola si collega con la S.S. 598 fino all'intersezione con il limite comunale Montalbano-Accettura e lungo questo fino al punto di intersezione con il confine Montalbano-Tursi e lungo questo fino al confine Montalbano-Scanzano e proseguendo lungo questo fino alla linea del vincolo esistente e lungo questo fino al punto di partenza.

5) Territorio comunale di Scanzano: a partire dal punto d'intersezione tra la linea, ad una distanza di 500 mt a monte della S.S. 106, con il limite comunale Pisticci-Scanzano, segue il limite comunale Pisticci-Scanzano, Scanzano-Montalbano, Scanzano-Policoro fino all'intersezione con la linea suddetta e lungo questa fino al punto di partenza.

6) Territorio comunale di Policoro: a partire dal punto di intersezione tra la linea, ad una distanza di 500 mt a monte della S.S. 106, con il limite comunale Policoro-Scanzano, segue il limite comunale Policoro-Scanzano, Policoro-Tursi, Policoro-Rotondella fino all'intersezione con la linea suddetta e lungo la detta linea fino al punto di partenza.

7) Territorio comunale di Tursi: a partire dal punto d'intersezione tra il limite comunale Tursi-Policoro e Tursi-Montalbano segue il limite comunale Tursi-Montalbano e Tursi-Accettura fino all'intersezione con la S.P. Rabatana di Tursi. Prosegue lungo quest'ultima collegandosi con il tratto di S. Rocco e la S.P. 154 II tronco fino alla località Grottaglioli dove devia e, rasentando il Casino Latronico, arriva ad intersecare il limite comunale Tursi-Colobraro nei pressi del pozzo Latronico.

Continua lungo il limite comunale Tursi-Colobraro, Tursi-Rotondella, Tursi-Policoro fino al punto di partenza.

8) Territorio comunale di Rotondella: a partire dal punto d'intersezione tra la linea, ad una distanza di 500 mt a monte della S.S. 106 (delimitazione del vincolo della fascia jonica esistente), con il limite comunale Rotondella-Policoro, segue il limite comunale Rotondella-Policoro, Rotondella-Tursi, Rotondella-Colobraro, Rotondella-Valsinni, Rotondella-Nova Siri, fino all'intersezione con la linea suddetta e lungo la linea fino al punto di partenza.

9) Territorio comunale di Nova Siri: a partire dal punto d'intersezione tra la linea ad una distanza di 500 mt a monte della S.S. 106 (delimitazione del vincolo della fascia jonica esistente), con il limite comunale Nova Siri-Rotondella, segue il limite comunale Nova Siri-Rotondella, Nova Siri-Valsinni, fino all'intersezione con il confine regionale con la Calabria (provincia di Cosenza) e lungo quest'ultimo fino all'intersezione con la linea del vincolo esistente e lungo questa fino al punto di partenza;

Considerato che tale comprensorio è già solo parzialmente compreso nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, anche per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1);

E' pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) dell'intero territorio sopraindicato, non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Bisilicata con nota n. 694 del 24 gennaio 1985 ha riferito che per la zona già sottoposta a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con decreto ministeriale 11 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 121 del 13 maggio 1968 e con decreto ministeriale 27 giugno 1969, pubblicato nella *Gazetta Ufficiale* n. 184 del 22 luglio 1969, rettificato con decreto ministeriale 24 febbraio 1970 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 dell'11 marzo 1970, la mancata attuazione di uno strumento comprensoriale operativo non ha potuto evitare un lento e diffuso degrado del territorio solo in parte contenuto nella zona costiera dall'azione di tutela, dal vincolo di salvaguardia su richiamato.

La suddetta soprintendenza ha inoltre riferito che il rischio di una progressiva erosione delle peculiari risorse storico-ambientali di questo territorio dovuta ad attività settoriali sollecita l'attuazione di modelli di pianificazione integrale di scala adeguata che consentano un approccio globale ai problemi di uso corretto di tali risorse.

Ritenuta l'opportunità per il territorio così delimitato: — a sud dal mare Jonio, ad occidente dal confine con la provincia di Cosenza, ad oriente dal confine con la provincia di Taranto ed a nord da una linea che segue a monte ad una distanza di cinquecento metri il percorso della strada statale jonica n. 106 fino all'incrocio con i suddetti confini con la provincia di Cosenza e Taranto —, di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della fascia costiera dei comuni di Montecaglioso, Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, Rotondella, Tursi, Scanzano e Nova Siri che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate mediante la integrazione dei vincoli quanto a definizione dei loro effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano idonee a garantire in via cautelare la conservazioe dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984.

Decreta:

1) Il territorio della fascia costiera, del primo entroterra, delle colline e degli altipiani, sito nei comuni di Montescaglioso, Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, Rotondella, Tursi, Scanzano e Nova Siri, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, (numeri 3 e 4) ed è sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale territorio è così delimitato:

1) Territorio comunale di Bernalda: a partire dal punto d'intersezione tra la linea ad una distanza di 500 mt a monte della S.S. 106,(delimitazione del vincolo della fascia Jonica esistente) con il confine regionale con la Puglia (provincia di Taranto) segue il suddetto confine fino all'intersezione dello stesso con il confine comunale tra Bernalda e Montescaglioso. Lungo quest'ultimo confine, fino all'intersezione con il limite comunale Bernalda-Pisticci, segue lo stesso confine (coincidente con il corso del fiume Basento) fino all'intersezione con la linea, ad una distanza di 500 mt a monte della S.S. 106 delimitante il sopracitato vincolo e seguendo sino al punto di partenza.

2) Territorio comunale di Montescaglioso: a partire dall'intersezione del limite comunale Montescaglioso-Bernalda con il limite regionale con la Puglia (provincia di Taranto) segue per un tratto questo confine fino all'intersezione con la S.P. 154 VI tronco. Lungo quest'ultimo si collega con la S.P. 154 V tronco fino all'intersezione di questa con il confine comunale Bernalda-Montescaglioso e lungo il suddetto limite comunale verso meridione fino al punto di partenza.

3) Territorio comunale di Pisticci: a partire dal punto d'intersezione tra la linea, ad una distanza di 500 mt a monte da S.S. 106, (delimitazione del vincolo della fascia Jonica esistente) con il limite comunale Pisticci-Bernalda, Pisticci e Montescaglioso.

Pisticci e Pomarico (confini tutti coincidenti con il corso del fiume Basento) fino all'intersezione con la S.P. Pomarico-Pisticci Scalo. Lungo questa si collega alla S.S. 176 fino all'intersezione con il limite comunale Pisticci-Craco e seguito il confine comunale fra Pisticci e Craco fino a quello fra Pisticci e Montalbano fino all'intersezione di quest'ultimo con la linea ad una distanza di 500 mt a monte della S.S. 106, segue lungo la predetta lina fino al punto di partenza.

4) Territorio comunale di Montalbano Jonico: a partire dal punto d'intersezione tra il limite comunale Montalbano-Scanzano e Montalbano-Pisticci, segue il limite comunale Montalbano-Pisticci, Montalbano-Craco fino all'intersezione con la S.P. 103 Val D'Agri, e seguendola si collega con la S.S. 598 fino all'intersezione con il limite comunale Montalbano-Accettura e lungo questo fino al punto di intersezione con il confine Montalbano-Tursi e lungo questo fino al confine Montalbano-Scanzano e proseguendo lungo questo fino alla linea del vincolo esistente e lungo questo fino al punto di partenza.

5) Territorio comunale di Scanzano: a partire dal punto d'intersezione tra la linea, ad una distanza di 500 mt a monte della S.S. 106, (delimitazione del vincolo della fascia Jonica esistente) con il limite comunale Pisticci-Scanzano, segue il limite comunale Pisticci-Scanzano, Scanzano-Montalbano, Scanzano-Policoro fino all'intersezione con la linea suddetta e lungo questa fino al punto di partenza.

6) Territorio comunale di Policoro: a partire dal punto di intersezione tra la linea, ad una distanza di 500 mt a monte della S.S. 106, (delimitazione del vincolo della fascia Jonica esistente) con il limite comunale Policoro-Scanzano, segue il limite comunale Policoro-Scanzano, Policoro-Tursi, Policoro-Rotondella fino all'intersezione con la linea suddetta e lungo la detta linea fino al punto di partenza.

7) Territorio comunale di Tursi: a partire dal punto d'intersezione tra il limite comunale Tursi-Policoro e Tursi-Montalbano segue il limite comunale Tursi-Montalbano e Tursi-Accettura fino all'intersezione con la S.P. Rabatana di Tursi. Prosegue lungo quest'ultima collegandosi con il tratto di S. Rocco e la S.P. 154 II tronco fino alla località Grottaglioli dove devia e rasentando il Casino Latronico arriva ad intersecare il limite comunale Tursi-Colobraro nei pressi del pozzo Latronico. Continua lungo il limite comunale Tursi-Colobraro, Tursi-Rotondella, Tursi-Policoro fino al punto di partenza.

8) Territorio comunale di Rotondella: a partire dal punto d'intersezione tra la linea, ad una distanza di 500 mt a monte della S.S. 106 (delimitazione del vincolo della fascia Jonica esistente), con il limite comunale Rotondella-Policoro, segue il limite comunale Rotondella-Policoro, Rotondella-Tursi, Rotondella-Colobraro, Rotondella-Valsinni, Rotondella-Nova Siri, fino all'intersezione con la linea suddetta e lungo la linea fino al punto di partenza.

9) Territorio comunale di Nova Siri: a partire dal punto d'intersezione tra la linea ad una distanza di 500 metri a monte della S.S. 106 (delimitazione del vincolo della fascia Jonica esistente), con il limite comunale Nova Siri-Rotondella, segue il limite comunale Nova Risi-Rotondella, Nova Siri-Valsinni, fino all'intersezione con il confine regionale con la Calabria (provincia di Cosenza) e lungo quest'ultimo fino all'intersezione con la linea del vincolo esistente e lungo questa fino al punto di partenza.

2) I suddetti decreti: decreto ministeriale 11 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 13 maggio 1968, decreto ministeriale 27 giugno 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 22 luglio 1969, rettificato dal decreto ministeriale 24 febbraio 1970, publicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 dell'11 marzo 1970, sono integrati, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio con esclusione degli abitati di Metaponto Lido (Bernalda), Scanzano Jonico, Policoro e Nova Siri Scalo (Nova Siri), come delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'articolo 41-*quinquies*, lettera *a*) della legge 17 agosto 1942, n. 1150 nel testo modificato dall'art. 17 della legge 6 agosto 1973, n. 765 sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982 ».

Considerando che i comuni di Montescaglioso, Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, Rotondella, Tursi, Scanzano e Nova Siri sono inclusi nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1981 (*Gazzetta Ufficiale* 146 del 29 maggio 1981), sono, altresì fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici.

3) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Basilicata provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 18 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2326)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1985.

Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1977, riguardante zona sita nel comune di Viggianello.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che con il decreto ministeriale 16 maggio 1977 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 giugno 1977), la zona sita nel territorio del comune di Viggianello (Potenza) è stata riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, sia dal punto di vista ecologico, in quanto non ha subito nel

tempo alcuna sostanziale modificazione, com'è dimostrato dalla presenza di fauna e di campioni di flora rara — ad esempio il pino loricato, un tempo presente in più punti della penisola italiana ed ora rimasto solo in ristrette aree delle regioni Basilicata e Calabria, testimonianza di una flora tuttora in via di estinzione, da proteggere e da studiare — sia dal punto di vista paesistico sia per la bellezza naturale; il tutto costituisce indiscutibilmente un patrimonio ambientale, floreale e faunistico di inestimabile pregio, degno della migliore salvaguardia. Tale zona è così delimitata:

dal ponte Mauro sul fosso Mauro a confine col territorio comunale di Rotonda, lungo la strada provinciale Rotonda-Viggianello-S. Severino Lucano fino al ponte sul fosso S. Giovanni (circa km. 18.700), fosso San Giovanni fino alla Sorgente, linea retta fino al Cozzo Vocolio (q. m. 758), linea retta fino al km 23 della strada provinciale Rotonda-Viggianello-S. Severino Lucano (escludendo l'abitato di Viggianello), stessa strada provinciale fino al km. 32,700 (q.m. 984), tratturo per località Pantana, per q.m. 973, q.m. 951, q.m. 888, q.m. 864, q.m. 842, q.m 851, q.m. 890, linea fino alla quota m. 902 (immediatamente ad occidente), linea retta fino alla q.m. 878 sul sentiero che attraversa il fosso Grande e stesso sentiero che, attraversando la zona denominata Melara, perviene al confine fra i comuni di Viggianello e Castelluccio Inferiore sul fosso Maccarrone, confine fra i due comuni sopra indicati, confine col comune di Chiaromonte, confine col comune di S. Severino Lucano, confine coi comuni di Fardella, Chiaromonte, Morano Calabro, Rotonda fino all'inizio della perimetrazione al ponte Mauro già citato;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Basilicata con nota n. 702 del 24 gennaio 1985 ha riferito che:

Il territorio costituisce parte integrante dell'imponente massiccio del Pollino che si affaccia sulla valle del Sinni a cavallo tra Basilicata e Calabria.

Il maestoso complesso montuoso che comprende le vette più alte dell'Appennino meridionale (m. 2267) è stato da tempo e concordentemente proposto da tutti gli studi per la istituzione del Parco Nazionale interregionale in relazione al suo riconosciuto eccezionale interesse naturale paesistico storico e culturale.

La soprintendenza suddetta ha riferito inoltre che va registrata da parte della Regione Basilicata l'iniziativa di destinare l'intero comprensorio a Parco Naturale Regionale e la conseguente predisposizione di un Piano territoriale di coordinamento, approvato ed adottato di recente in sede regionale;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio di una zona nel comune Viggianello (Potenza) che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dal sopracitato decreto di vincolo, mediante la integrazione nel decreto medesimo quanto a definizione dei suoi effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti della dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio di una zona nel comune di Viggianello (Potenza), possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione del vincolo siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere del medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il sopraindicato decreto ministeriale 16 maggio 1977 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 giugno 1977) è integrato, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982 ».

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Basilicata provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Viggianello (Potenza) e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune medesimo.

Roma, addì 18 aprile 1985

p. *Il Ministro*: Galasso

(2327)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio relativo all'istituendo parco regionale naturale di Gallipoli Cognato e delle Piccole Dolomiti Lucane, interessante i comuni di Calciano, Accettura, Oliveto Lucano, Pietrapertosa e Castelmezzano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il Regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

il territorio, relativo all'istituendo Parco regionale naturale di Gallipoli Cognato e delle Piccole Dolomiti Lucane, interessante i comuni di Calciano, Accettura, Oliveto Lucano, ricadenti nella provincia di Matera, e di Pietrapertosa e Castelmezzano, ricadenti nella provincia di Potenza, è di notevole interesse, perché costituisce un complesso unitario di non comune bellezza naturale e di straordinario valore paesistico ambientale. Il comprensorio, caratterizzato dall'esteso e compatto manto vegetale interrotto da poche radure, presenta un aspetto tra i più tipici dell'Appennino Lucano dovuto alla pittoresca catena di creste rocciose, picchi e guglie, che richiamano la morfologia dolomitica in contrasto con le forme attenuate del paesaggio circostante, in cui si inseriscono, in stretta ed armonica integrazione, gli abitati di Pietrapertosa e Castelmazzano, insediamenti tra i più tipici della montagna Lucana.

La flora e la vegetazione alternano aspetti normali di specie endemiche esclusive a presenze di raro interesse espressamente segnalate dal Gruppo conservazione natura della Società botanica italiana, come la Linaria dalmatica e la Scalbiosa crinata delle Dolomiti di Pietrapertosa e la Cerreta mista ad Acero campestre, Frassino e Melo selvatico del biotipo di Gallipoli Cognato.

Alla Cerreta, pure dominante alle falde del Ciperrino e nel bellissimo bosco di Montepiano, fa riscontro, alla base delle Piccole Dolomiti, la boscaglia di Roverella, il Carpino nero, il Carpino orientale, l'Orniello ed il Tiglio associato al Castagno.

Varia la fauna se pure impoverita dalle antiche vicende della foresta rappresentate da oltre duecento specie di uccelli, abbondanti i cinghiali, non rari il lupo, la volpe, il tasso, le lepri, la faina e la donnola che trovano nel comprensorio l'habitat favorevole.

La percezione della bellezza del paesaggio, variabile cromaticamente al mutare delle stagioni, determinata dal susseguirsi di prospettive e scenari suggestivi godibili dalle strade che attraversano il territorio, culmina nell'eccezionale e sconfinato panorama, che si abbraccia dalla vetta del monte la Croccia (m 1149 s.m.), occupato dai resti di una antica acropoli lucana risalente al IV sec. a.C.

L'insediamento umano, se si escludono le poche presenze isolate ad uso agro-pastorale, è rappresentato dai nuclei urbani di spiccato valore estetico e tradizionale con caratteri ricorrenti di forte integrazione ambientale, espressivi della perfetta sintesi tra le esigenze socio-economiche e di difesa delle comunità di montagna permeate dai segni di una antica religiosità popolare.

La riscontrata molteplicità dei valori naturali e paesistico ambientali coerentemente integrati, consente di individuare un comprensorio omogeneo, corrispondente ai territori comunali di Calciano, Accettura, Oliveto Lucano, Pietrapertosa e Castelmezzano, già da tempo proposto per la istituzione del Parco regionale naturale di Gallipoli-Cognato e delle Dolomiti Lucane.

Il comprensorio è così delimitato:

a nord del fiume Basento lungo i confini comunali di Castelmezzano, Pietrapertosa, Accettura e attraverso il territorio comunale di Calciano fino al confine di questo con il territorio comunale di Grassano, ad ovest dai confini comunali di Castelmazzano e Pietrapertosa, a sud dai confini comunali di Pietrapertosa ed Accettura, ad est con i confini comunali di Calciano, Oliveto Lucano ed Accettura;

Considerato che la zona indicata è già solo parzialmente compresa nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1);

è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4 del territorio sopraindicato, non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza ai beni ambientali, architettonici della Basilicata con nota numero 487 del 19 gennaio 1985 ha riferito che l'ipotesi di costituire un Parco regionale attorno alla foresta demaniale di Gallipoli Cognato e alle adiacenti Piccole Dolomiti sulla media valle del Basento è stata prospettata da tempo da diversi studi e ricerche. I motivi scaturiscono dalla disponibilità della vasta area di proprietà pubblica costituita dalla Foresta (circa 4.000 ha) connessa ad una elevata somma di valori naturalistici e paesistici coesistenti in un territorio accorpato e sotto diversi aspetti omogeneo.

L'istituzione del Parco, auspicata e sollecitata dall'amministrazione forestale, dall'assessorato al turismo regionale, da enti ed associazioni protezionistiche sin dall'inizio degli anni '70, trova anche espresso richiamo nella ipotesi di assetto territoriale della regione Basilicata (luglio 1978) che individua l'area del medio Basento tra le sette aree a vocazione turistica della regione in cui concentrare le risorse finanziarie pubbliche e private evitando fenomeni di polverizzazione e dispersione della spesa pubblica.

« L'istituzione del Parco regionale naturale di Gallipoli Cognato e delle Piccole Dolomiti Lucane, già in discussione al consiglio regionale, è il fatto più rilevante per la programmazione dell'organizzazione turistica del medio Basento.

Il Parco regionale e le altre emergenze naturalistiche della zona per la loro posizione baricentrica nel territorio regionale, potranno costituire una eccellente localizzazione per le attività ricreative del tempo libero per l'intera popolazione della regione e per quella dell'area industriale di Taranto.

Sono da registrare richieste e sollecitazioni ministeriali a promuovere il vincolo della località ai sensi della legge n. 1497/1939 rimaste disattese a seguito della delega della materia alla regione in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 »;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio dell'istituendo Parco regionale naturale di Gallipoli Cognato che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti della dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio dell'istituendo Parco regionale naturale di Gallipoli Cognato, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali architettonici e conformemente al parere del medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insime le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio dell'istituendo Parco regionale naturale di Gallipoli Cognato e delle Piccole Dolomiti Lucane, interessante i comuni di Calciano, Accettura, Oliveto Lucano, ricadenti nella provincia di Matera, e di Pietrapertosa e Castelmezzano, ricadenti nella provincia di Potenza, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 (numeri 3 e 4) ed è sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale territorio è così delimitato:

A nord del fiume Basento lungo i confini comunali di Castelmezzano, Pietrapertosa, Accettura e attraverso il territorio comunale di Calciano fino al confine di questo con il territorio comunale di Grassano, ad ovest dai confini comunali di Castelmezzano e Pietrapertosa, a sud dai confini comunali di Pietrapertosa ed Accettura, ad est con i confini comunali di Calciano, Oliveto Lucano ed Accettura.

In tale territorio — con esclusione dei centri abitati di Accettura, Calciano, Oliveto Lucano, Pietrapertosa e Castelmezzano come delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinques*, lettera *a*) della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'art. 17 della legge 6 agosto 1973, n. 765 — sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Considerando che i comuni di: Accettura, Calciano e Oliveto Lucano (Matera) e Pietrapertosa (Potenza) sono inclusi nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1981 (*Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981), sono, altresì, fatti salvi, in tali zone, gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Basilicata provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici di ciascun comune.

Roma, addì 18 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2328)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(6651164/5) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.